



Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

10112/22

LIMITE

EF 162
ECOFIN 610
CODEC 892

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0376 (COD)**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Riesame della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 novembre 2021 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva¹ che modifica le direttive 2011/61/UE (gestori di fondi di investimento alternativi) e 2009/65/CE (OICVM). Questo riesame mirato, che fa parte di un pacchetto legislativo di misure a sostegno dell'approfondimento dell'unione dei mercati dei capitali, mira in generale a integrare ulteriormente i mercati della gestione delle attività in Europa, promuovendo nel contempo l'armonizzazione e la modernizzazione dell'attuale quadro normativo.

¹ Doc. 14365/21 + ADD 1 - ADD 3.

2. Tra le questioni chiave trattate nella proposta figurano in particolare: gli obblighi di segnalazione relativi alla delega di talune funzioni a terzi da parte dei gestori di fondi; l'aggiornamento delle norme relative agli strumenti di gestione della liquidità; le condizioni per la prestazione di servizi di depositario transfrontalieri; e le norme per i fondi di investimento alternativi che concedono prestiti.
3. Il 2 dicembre 2021 il gruppo "Servizi finanziari e unione bancaria" ha esaminato la proposta e il relativo studio d'impatto.

II. STATO DEI LAVORI

4. Durante l'attuale presidenza la proposta è stata discussa dal gruppo "Servizi finanziari e unione bancaria" nel corso di altre sette riunioni. Dopo l'ultima riunione del gruppo, tenutasi il 13 maggio, la presidenza ha ulteriormente esaminato, mediante contatti bilaterali, la messa a punto di un compromesso equilibrato, al fine di accogliere per quanto possibile le posizioni degli Stati membri. Come risultato, l'8 giugno 2022² la presidenza ha presentato al Coreper (parte seconda) il compromesso finale della presidenza³.
5. In occasione di tale riunione del Coreper, la presidenza ha constatato il fatto che la sua proposta di compromesso era effettivamente sostenuta dalla maggioranza richiesta, al fine di trasmetterla al Consiglio e giungere su tale base a un orientamento generale come punto senza dibattito.

² Doc. 7931/22.

³ Doc. 7968/22.

6. Nonostante ciò, poiché uno Stato membro aveva presentato due richieste di modifica (qui di seguito), vari Stati membri si sono dichiarati disposti a valutare ulteriormente queste due richieste in vista di un'eventuale inclusione in un compromesso riveduto. La presidenza ha pertanto effettuato tale valutazione per accertare che la loro eventuale inclusione non indebolisca il sostegno ottenuto dal compromesso.

7. Entrambe le modifiche al testo di compromesso richieste (doc. 7968/22) riguardano le competenze affidate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in due settori distinti. La prima si concentra sulla preparazione di norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni che i gestori di fondi di investimento dovrebbero trasmettere, nell'ambito dei loro obblighi di segnalazione, alle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine per quanto riguarda gli accordi di delega con terzi. Previa consultazione di tutti gli Stati membri, la presidenza presenta al Comitato dei rappresentanti permanenti una formulazione alternativa che sembra accettabile per gli Stati membri e chiarisce che il mandato dell'ESMA dovrebbe limitarsi a stabilire un livello adeguato di standardizzazione dei campi di comunicazione dei dati sulla delega di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d). Tale formulazione chiarisce inoltre che il lavoro dell'ESMA non dovrebbe comportare l'introduzione di ulteriori obblighi di segnalazione o aggiungere elementi non previsti dal testo di tale direttiva.

8. La seconda richiesta di modifica mira a inquadrare e limitare ulteriormente l'ambito di intervento dell'ESMA in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza nazionali e di assistenza nella risoluzione delle controversie, in particolare in riferimento ai casi che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, minacciano il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso. Alla luce degli ultimi scambi con gli Stati membri, la presidenza ha ritenuto di poter accogliere questa seconda richiesta di modifica senza compromettere l'equilibrio politico e l'ambizione generale del testo.
9. La presidenza ritiene che, con l'inclusione di entrambe le modifiche (articolo 24, paragrafo 6, lettera a), e articolo 50, paragrafo 5 octies, della direttiva sui GEFIA modificata, nonché le corrispondenti disposizioni per la direttiva OICVM), la sua proposta di compromesso finale riveduta, che figura nel doc. 9768/1/22 REV1, sia sostenuta dalla maggioranza richiesta.
10. Si attende la posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

III. CONCLUSIONE

11. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomandi al Consiglio di:

- raggiungere un orientamento generale sulla proposta di direttiva che figura nel doc. 9768/1/22 REV1 come punto senza dibattito, poiché è già stato convenuto che il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomandi al Consiglio di procedere in tal senso;
- invitare la presidenza ad avviare, ove possibile, i negoziati con il Parlamento europeo sulla base di tale mandato al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.